PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

PROVVISORIO
2006/2032(INI)

18.9.2006

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla dimensione esterna della lotta contro il terrorismo
(2006/2032(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Luis Yañez-Barnuevo García

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla dimensione esterna della lotta contro il terrorismo
(2006/2032(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visti gli articoli 6 e 7 e il titolo V del Trattato sull'Unione europea,

– vista la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950,

– viste le tredici Convenzioni delle Nazioni Unite attualmente vigenti in materia di prevenzione ed eliminazione del terrorismo internazionale, le risoluzioni 1368 e 1373 (2001) e la risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza, nonché la risoluzione dell'Assemblea generale sulla strategia globale delle Nazioni Unite per la lotta contro il terrorismo e il Piano di azione allegato dell'8 settembre 2006,

– viste la Strategia europea di sicurezza - Un'Europa sicura in un mondo migliore - approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, nonché la Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa approvata nella medesima data,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 25/26 marzo 2004, in particolare la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo, che comprende una clausola di solidarietà,

– visto il Piano di azione/Piano di lavoro riveduto dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 17/18 giugno 2004,

– viste la Strategia dell'Unione europea di lotta contro il terrorismo, approvata dal Consiglio europeo del 14/15 dicembre 2005, nonché la Strategia dell'Unione europea contro la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi, approvata dal Consiglio europeo nella medesima data,

– viste le conclusioni del Vertice internazionale sulla democrazia, il terrorismo e la sicurezza organizzato a Madrid dall'8 all'11 marzo 2005,

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 27 aprile 2006 intitolata "Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia mondiale di lotta contro il terrorismo" (A/60/825),

– visto il Codice di condotta euromediterraneo in materia di lotta contro il terrorismo, approvato in occasione del Vertice euromediterraneo riunitosi a Barcellona il 27 e 28 novembre 2005,

– viste le dichiarazioni congiunte dell'Unione europea e degli Stati Uniti sulla lotta contro il terrorismo e sul rafforzamento della reciproca cooperazione in materia di non proliferazione e di lotta contro il terrorismo, rispettivamente del 26 giugno 2004 e del 20 giugno 2005,

– vista la "Tabella di marcia" per il conseguimento di uno spazio comune in materia di sicurezza esterna tra l'Unione europea e la Russia, sottoscritta il 10 maggio 2005 in occasione del XV Vertice UE-Russia,

– vista la Dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'ASEAN sulla cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, sottoscritta il 27 gennaio 2003 in occasione della XIV Conferenza ministeriale UE-ASEAN,

– vista la dichiarazione congiunta dell'UE e dell'OUA sul terrorismo sottoscritta nel 2001,

– visto lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, approvato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite,

– vista la sua raccomandiamone del 7 giugno 2005 destinata al Consiglio europeo e al Consiglio sul Piano di azione dell'Unione europea contro il terrorismo[1],

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2006),

A. considerando che il terrorismo internazionale attualmente costituisce una delle principali minacce per la sicurezza, la pace, la stabilità e i valori democratici della comunità internazionale, e in particolare una minaccia diretta contro i cittadini dell'UE, i suoi Stati membri, la democrazia e lo Stato di diritto – valori su cui è fondata l'Unione europea,

B. considerando che la lotta contro il terrorismo costituisce una priorità dell'Unione europea e un elemento chiave della sua azione esterna, come risulta dalla Strategia europea di sicurezza,

C. considerando che l'Unione europea possiede una propria strategia di lotta contro il terrorismo, la quale deve inserirsi in una strategia multilaterale e radicarsi nel rispetto incondizionato dei diritti dell'uomo e dei principi dello Stato di diritto, tenuto conto del fatto che il terrorismo costituisce precisamente un attacco diretto agli uni e agli altri, e che ogni violazione dei medesimi da parte dei governi e delle forze democratiche comporta di fatto una vittoria mediatica e politica per i terroristi e i loro sostenitori,

D. considerando che il terrore è sempre criminale e ingiustificabile, e che in nessun caso può essere utilizzato per conseguire obiettivi politici,

E. riconoscendo che la povertà estrema, la frustrazione collettiva e l'esclusione sociale sono variabili che possono influire sulla nascita di gruppi terroristi e favorire il sostegno ai medesimi,

[1] GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 241.

F. considerando inoltre che il terrorismo trova un'incubatrice ideale in seno alle società afflitte da elevati livelli di frammentazione, disuguaglianza, discriminazione ed eterogeneità sociale, etnica e politica,

G. considerando che una lotta efficace contro il terrorismo richiede una conoscenza dettagliata del contesto sociale, politico, economico e religioso da cui emerge il terrorismo e di cui si nutrono i suoi artefici e sostenitori,

H. considerando che la minaccia del terrorismo non si limita a determinate zone geografiche concrete, ma che le organizzazioni terroristiche si trovano all'interno e all'esterno delle nostre frontiere e hanno già dato fin troppe prove di essere in condizioni di effettuare i loro attentati e atti di violenza in qualunque continente e contro diversi paesi allo stesso tempo,

I. considerando che tanto gli Stati membri individualmente considerati quanto la stessa Unione e le sue Istituzioni sono già stati o possono essere obiettivi diretti del terrorismo internazionale,

J. considerando che le tristi esperienze accumulate finora dimostrano che nessuno Stato membro individualmente può affrontare con successo il fenomeno del terrorismo, e che risulta essenziale, da un lato, che l'Unione elabori una politica comune di lotta contro il terrorismo che comporti l'uso di tutti gli strumenti e di tutte le risorse di cui dispongono lo Stato di diritto e la stessa Unione e, dall'altro, che si pervenga ad una cooperazione internazionale risoluta ed efficace nella lotta contro il terrorismo internazionale,

K. consapevole del fatto che la dimensione globale del terrorismo richiede una risposta parimenti globale, che affronti il fenomeno in tutte le sue dimensioni, tanto della sicurezza quanto politiche, economiche, sociali e culturali,

L. preoccupato per il fatto che le relazioni dei servizi di intelligence precedenti agli attentati di New York e di Madrid lasciavano prevedere un pericolo imminente, ma non sono state interpretate correttamente nel quadro della lotta al terrorismo,

M. considerando che, affinché l'azione dell'Unione nella lotta contro il terrorismo sia efficace, risultano indispensabili uno stretto coordinamento e un miglioramento degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le Istituzioni dell'Unione,

N. considerando che l'Unione deve attuare una politica di prevenzione proattiva, e non solo reattiva, al momento di combattere il terrorismo internazionale,

O. considerando che, per essere efficace, la lotta contro il terrorismo internazionale deve poggiare su un'autentica convinzione e determinazione all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché contare sull'appoggio di un'opinione pubblica sensibilizzata e correttamente informata,

P. convinto del fatto che demonizzare una determinata cultura, civiltà o religione in nome della lotta contro il terrorismo costituisca un errore controproducente,

In merito ai principi basilari della dimensione esterna della lotta contro il terrorismo internazionale

1. appoggia senza riserve l'obiettivo strategico di lotta contro il terrorismo a livello globale, sempre nel più rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo, con l'obiettivo ultimo di realizzare un'Unione europea più sicura, che consenta ai suoi cittadini di godere di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia; condivide il punto di vista del Consiglio secondo il quale, senza trascurare altre forme di terrorismo, la minaccia più grave per l'Europa in questo momento proviene dai gruppi radicali violenti che proclamano di difendere l'Islam, e in primo luogo dal gruppo Al Qaeda;

2. sottolinea la necessità che l'Unione europea e i suoi Stati membri fondino la loro strategia globale contro il terrore sui principi fondamentali che guidano anche l'azione delle Nazioni Unite, nel quadro di un dialogo costruttivo e serio tra civiltà che tenga conto delle rispettive concezioni e preoccupazioni, e nel rispetto più assoluto della legalità internazionale;

3. insiste sull'urgenza di applicare nella pratica, in modo corretto ed esaustivo, l'insieme di misure politiche adottate al più alto livello politico nel quadro della Strategia dell'Unione europea di lotta contro il terrorismo, del Piano d'azione e della Strategia per la lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi, di modo che gli ambiziosi meccanismi e suggerimenti contenuti in tali documenti si traducano quanto prima in misure concrete ed efficaci sul terreno per la lotta contro il terrorismo;

4. si compiace della recente approvazione della Strategia per la lotta contro il terrorismo e del Piano d'azione ad essa allegato da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; esprime la propria preoccupazione per il ritardo nell'adozione della Convenzione globale sul terrorismo internazionale; esorta le Istituzioni dell'Unione e i singoli Stati membri a continuare ad adoperarsi senza tregua per raggiungere un consenso internazionale che consenta l'adozione della Convenzione globale, da un lato, e l'applicazione effettiva delle misure contenute nella Strategia e nel Piano d'azione succitati, dall'altro;

5. deplora il fatto che, nonostante l'evidenza della minaccia terroristica, alcuni Stati membri non abbiano ancora sottoscritto e/o ratificato alcune delle 13 convenzioni delle Nazioni Unite in materia di lotta contro il terrorismo; ricorda che per il momento soltanto due paesi hanno ratificato tutte e 13 le convenzioni, e che altri 78 paesi hanno già ratificato o aderito a 12 di queste convenzioni; ritiene particolarmente preoccupante, tuttavia, che altri 33 paesi abbiano ratificato o aderito soltanto a 6 o anche meno di dette convenzioni internazionali;

6. esorta gli Stati membri dell'Unione europea a promulgare la legislazione interna necessaria per l'applicazione efficace di tali convenzioni;

7. insiste sul fatto che l'azione esterna dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo internazionale debba essere rivolta, in primo luogo, a *dissuadere* i gruppi radicali o estremisti dal ricorrere al terrorismo e dall'appoggiarlo come tattica per raggiungere i propri obiettivi; ritiene che, in linea generale, gli obiettivi in materia di prevenzione stabiliti dalla Strategia dell'Unione europea di lotta contro il terrorismo siano conformi a tale scopo;

8. ribadisce la necessità di trasmettere in ogni occasione il messaggio che il terrorismo è inaccettabile in ogni situazione e in qualsiasi cultura, e di eliminare tutte le condizioni che possono essere sfruttate dai terroristi, quali la disumanizzazione delle vittime, lo scoppio e la persistenza di conflitti violenti, la cattiva governabilità, la mancanza di diritti civili o la violazione dei diritti umani, la discriminazione per motivi religiosi ed etnici, l'esclusione politica e l'emarginazione socioeconomica;

9. ritiene inoltre fondamentale che l'azione esterna dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo internazionale debba essere diretta anche a *ostacolare* l'accesso dei terroristi alle risorse necessarie per effettuare i loro attentati, privandoli della possibilità di viaggiare, di accedere alla comunicazione e al proselitismo e di utilizzare internet per i loro fini, di ricevere aiuti finanziari, di accedere alle armi tanto convenzionali quanto nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche, e di conseguire facilmente i propri obiettivi e ottenere gli effetti da loro perseguiti;

10. ritiene al riguardo che le misure in materia di protezione inserite nella Strategia dell'Unione europea di lotta contro il terrorismo vadano in questa direzione, ma anche che la loro efficacia reale sia estremamente variabile e che esistano varie altre opzioni dal punto di vista dell'azione esterna dell'Unione;

11. raccomanda di utilizzare con risolutezza gli strumenti di cui dispone l'Unione nella sua azione esterna per costringere a *desistere* gli Stati che lo fanno dal prestare aiuto ai gruppi terroristi e dall'organizzare, finanziare, incoraggiare o sostenere con qualsiasi altro mezzo attività terroristiche, se necessario attraverso l'imposizione di misure punitive o coercitive;

12. appoggia senza riserve lo *sviluppo* della capacità degli Stati di prevenire le azioni terroristiche promuovendo la preminenza del diritto, il rispetto dei diritti umani e l'istituzione di regimi efficaci di giustizia penale, e favorendo altresì un'istruzione di qualità, la tolleranza religiosa e culturale nonché il dialogo integratore con quanti sostengono opinioni radicali atte ad incitare all'azione al di fuori dei canali democratici – invece di reprimerli, perseguitarli e demonizzarli;

13. ritiene che lo sviluppo della capacità di prevenzione richieda anche che gli Stati si oppongano al finanziamento del terrorismo, vigilino sulla sicurezza dei trasporti, sfruttino le possibilità offerte da Internet per combattere il terrorismo, migliorino la protezione dei possibili obiettivi dei terroristi e la capacità di risposta agli attentati nonché la capacità degli Stati di impedire l'acquisizione da parte di terroristi di materiali nucleari, biologici, chimici o radiologici;

14. insite sulla necessità di *difendere* i diritti umani e le libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo attraverso gli strumenti internazionali di cui si dispone, tenendo presente non soltanto che i diritti umani costituiscono un valore intrinseco della nostra cultura ed un elemento specifico dell'azione esterna europea, ma anche che la loro violazione di fatto pregiudica palesemente la lotta antiterrorista e costituisce un evidente trionfo per i terroristi stessi;

15. ritiene fondamentale disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per combattere il terrorismo; appoggia le diverse proposte della Commissione al riguardo; propone che, nel caso di un'operazione della PESD ai fini della lotta contro il terrorismo, il finanziamento

dei costi comuni vada a carico del bilancio dell'Unione europea; sostiene la creazione di un fondo internazionale che assista economicamente gli Stati con minori risorse affinché possano ottemperare con successo ai propri obblighi nell'ambito della lotta contro il terrorismo;

In merito alle risorse di cui dispone l'Unione nel quadro della sua azione esterna di lotta contro il terrorismo

16. sottolinea il molteplice carattere dei mezzi di risposta di cui dispone l'Unione europea nell'ambito dell'azione esterna di lotta contro il terrorismo, e la necessità di riunire e utilizzare coerentemente i suoi strumenti politici, di prevenzione e repressione, di cooperazione giudiziaria e di polizia, di intelligence e di informazione, nonché qualsiasi altro tipo di risposta che, richiesta e sostenuta dalle Nazioni Unite, si inquadri in una strategia multilaterale;

17. ribadisce pertanto la proposta di conferire maggiore coerenza ed efficacia alla politica antiterrorista dell'Unione nelle sue relazioni con i paesi terzi, mediante:

    a) il rafforzamento del dialogo politico su tale materia, in particolare con i paesi con cui l'Unione e/o i suoi Stati membri hanno concluso o stanno negoziando accordi di associazione o di cooperazione,

    b) il sostegno politico, commerciale e allo sviluppo a favore dei paesi islamici moderati,

    c) l'intensificazione del dialogo in materia di lotta al terrorismo con i grandi partner dell'Unione (Stati Uniti, Israele, Giappone, Australia, Canada, Russia ecc.), senza diminuire in alcun caso il livello di tutela dei diritti umani,

    d) la promozione del consenso internazionale in vista dell'adozione della Convenzione globale sul terrorismo internazionale e dello sviluppo della Strategia di lotta contro il terrorismo approvata dall'Assemblea generale,

    e) la richiesta, a tutti i paesi terzi con cui l'Unione intrattiene relazioni, di sottoscrivere e ratificare le 13 convenzioni delle Nazioni Unite per la lotta contro il terrorismo,

    f) l'applicazione rigorosa della clausola contro il terrorismo inserita negli accordi con paesi terzi, senza modifiche "ad hoc" che ne snaturino il contenuto,

    g) l'istituzione del Codice di condotta interistituzionale per le relazioni esterne dell'Unione proposto dal Parlamento europeo nel 2002,

    h) il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, in primo luogo con le Nazioni Unite (in particolare il Consiglio di sicurezza e il suo Comitato contro il terrorismo), la OSCE, il Consiglio d'Europa e la NATO,

    i) la promozione e rigorosa applicazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire che organismi non statali e paesi non firmatari del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari acquisiscano

armi nucleari, chimiche o biologiche,

j) l'intensificazione della cooperazione in materia di scambi di informazioni e della cooperazione tra i servizi di sicurezza e di intelligence, nonché tra le autorità di polizia, giudiziarie e doganali degli Stati membri, tra cui Europol, Interpol e Eurojust;

18. chiede alla Commissione e al Consiglio che, nelle loro relazioni esterne, insistano sul riconoscimento universale da parte di tutti i paesi terzi della giurisdizione vincolante del Tribunale penale internazionale (TPI) e del fatto che il terrorismo costituisce un crimine contro l'umanità il quale, se del caso, deve essere giudicato dal TPI;

19. ritiene indispensabile promuovere una maggiore stabilità al di fuori dell'Unione utilizzando tutti gli strumenti, i programmi e le risorse disponibili nell'ambito dell'azione esterna, tra cui:

a) il nuovo Strumento di stabilità, che deve fornire una nuova base giuridica per l'assistenza a lungo termine in settori come la lotta al terrorismo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro la criminalità organizzata, il disarmo convenzionale o la sicurezza umana,

b) il sostegno, fintantoché non entrerà in vigore tale Strumento, della strategia di assistenza concepita dalla Commissione per aiutare i paesi terzi a far fronte alla minaccia terrorista nel quadro di programmi come CARDS, TACIS, MEDA ecc.,

c) l'estensione di detta strategia di assistenza a tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e a tutti i grandi programmi di aiuto allo sviluppo, eccetto quelli di aiuto umanitario, i quali per la loro stessa natura non sono soggetti a condizioni,

d) il potenziamento del ricorso al Meccanismo di reazione rapida civile e militare,

e) la creazione di un Ufficio europeo per l'aiuto alle vittime del terrorismo che serva quale punto di riferimento e di contatto per i cittadini europei che subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali a causa della minaccia terrorista che grava sull'Europa e sul resto del mondo,

f) la creazione di un Ufficio analogo nel contesto della nuova Strategia contro il terrorismo delle Nazioni Unite, destinato a prestare aiuto a tutte le vittime del terrorismo, indipendentemente dalla loro cittadinanza;

20. esorta la Commissione a presentare quanto prima una comunicazione che passi in rassegna i meccanismi e i programmi di assistenza esistenti volti a ridurre e affrontare le minacce alla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, e che contenga in particolare proposte e raccomandazioni volte a migliorare l'efficacia e la coerenza dei programmi di assistenza dell'Unione;

21. raccomanda di utilizzare in modo pragmatico le possibilità offerte dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea, anticipando misure quali:

a) l'elaborazione comune di piani di contingenza per applicare effettivamente la clausola

di solidarietà di reciproca assistenza allo scopo di prevenire minacce o attacchi terroristici, di cui all'articolo I-43 del Trattato,

b) il ricorso, se necessario, ad operazioni di polizia e/o militari specifiche nel quadro della PESD, nell'ambito della risposta dell'Unione al terrorismo,

c) l'adeguamento della cooperazione strutturata permanente e delle "unità di combattimento" di cui al Protocollo 23 del suddetto Trattato ai loro nuovi compiti,

d) l'istituzione di criteri precisi sull'uso della forza che tengano conto delle raccomandazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite nonché del ruolo fondamentale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini della ricerca, del mantenimento e del ripristino della sicurezza collettiva;

In merito al controllo parlamentare della lotta contro il terrorismo internazionale da parte delle Istituzioni dell'Unione

22. rileva la fondamentale importanza che rivestono la prevenzione in materia di lotta contro il terrorismo internazionale e la necessità di condividere in tempo reale con gli altri Stati membri e le Istituzioni dell'Unione tutte le informazioni ottenute a partire da sistemi di informazione affidabili ed efficienti e da una valutazione rigorosa a professionale delle relazioni elaborate dai vari servizi di polizia e di intelligence;

23. chiede al Consiglio la revisione e l'aggiornamento dell'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa[1], affinché sia perfezionato l'attuale processo di trasmissione di informazioni segrete, e sia garantita la trasmissione anche al PE di tutte le informazioni disponibili in materia di lotta contro il terrorismo internazionale, senza che possano essergli negate in alcun caso quelle informazioni che, nell'ambito interno, sono state o devono essere trasmesse ai parlamenti nazionali dai rispettivi governi degli Stati membri o dalle organizzazioni internazionali di cui essi formano parte;

24. chiede al Consiglio di non limitarsi a descrivere nella sua relazione annuale sulla PESC le attività dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo, ma bensì, sulla base dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, di consultare realmente il Parlamento europeo in merito agli aspetti principali e alle opzioni basilari di tale lotta, che costituisce una priorità della Strategia europea di sicurezza, dell'azione esterna dell'Unione e della PESC nel suo insieme; ritiene indispensabile essere informato e consultato nel caso di un grave attacco terroristico, se necessario attraverso il comitato speciale previsto nel succitato Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002;

25. ritiene che il Dialogo politico ad alto livello sulla lotta contro il terrorismo che riunisce semestralmente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione offra un buon esempio delle possibilità esistenti ai fini dell'imprescindibile cooperazione interistituzionale nella lotta contro il terrorismo; propone che tali riunioni abbiano luogo almeno trimestralmente, e che della delegazione del Parlamento europeo formino parte

[1] GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

anche i presidenti delle commissioni permanenti competenti per i tre grandi settori dell'azione esterna (affari esteri, commercio internazionale e cooperazione allo sviluppo);

26. chiede che le relazioni elaborate dal Centro di situazione congiunto (SitCen) per il Consiglio dell'Unione siano trasmesse regolarmente anche al Parlamento europeo, se necessario conformemente alle modalità previste nel succitato Accordo interistituzionale;

27. ritiene essenziale associare strettamente il Parlamento europeo al meccanismo di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo III-329 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, anche nei casi in cui le decisioni adottate presentino implicazioni in materia di PESD;

28. chiede alla Commissione e al Coordinatore europeo per la lotta al terrorismo di presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sullo sviluppo delle loro attività in tale campo e di tenere conto delle osservazioni e raccomandazioni del Parlamento europeo in materia;

29. esorta nuovamente il Consiglio ad informare il Parlamento in merito al regolare aggiornamento della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo[1] (elenco di gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici), e alla sua evoluzione a partire dal 2001;

30. si impegna ad istituire un dialogo rafforzato con i parlamenti nazionali in materia di lotta contro il terrorismo internazionale, al fine di garantire un controllo parlamentare congiunto delle attività dei vari servizi di sicurezza e di intelligence, tenuto conto del fatto che al Parlamento europeo, nella sua qualità di rappresentante dei popoli dell'Unione europea, spetta esercitare un controllo pubblico e trasparente sulle misure adottate dall'Unione in materia di lotta contro il terrorismo, comprese le attività del Coordinatore europeo e dei vari organi dedicati a tale compito;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate.

[1] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.